



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI puntuale relative all'anno 2024, conseguenti all'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario 2022-2025

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTIQUATTRO**, del mese di **APRILE**, alle ore **21:00**, nella sala del consiglio comunale in Via Foscolo n. 4, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, **IL CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BOCCARDO STEFANO	Sì	RUGGIERO MONIA TAMARA	Sì
FIUME TERESA	Sì	PELLEGRINI GIOVANNA	Sì
SPATRISANO ANTONIO	No	ZUCCA PALMIRO	Sì
LAMBERTO CHIARA	Sì	SILANO GIUSEPPE	Sì
DI TOMMASO GIOVANNI	Sì		
ROLLE' MICHELE	Sì		
PIAZZA GIUSEPPE	Sì		
CANARECCI ALBERTO	Sì		
MAINA PIERO	Sì		
		Totale Presenti	12
		Totale Assenti	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale, Dott. **CATTI Giulio**, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CANARECCI ALBERTO**, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che è pervenuta la proposta di deliberazione n° 22 del 11/04/2024 dell'AREA FINANZIARIA, avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE RELATIVE ALL'ANNO 2024, CONSEGUENTI ALL'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025”**, unita al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli articoli 67 ss. del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10 marzo 2016;

Udito il Consigliere Lamberto, il quale

RELAZIONA SULLA PROPOSTA

rilevando come il termine di legge per l'approvazione delle tariffe TARI sia fissato al 30 aprile, e come sia stato presentato un emendamento per spostarlo al 30 giugno ma non sia stato ancora approvato, per cui occorre provvedere nella seduta odierna. Ricorda come il 5 aprile il COVAR abbia approvato l'aggiornamento del piano finanziario della TARI per gli anni 2024 e 2025 sulla base della metodologia approvata da ARERA, e rileva quindi come le tariffe in approvazione oggi potrebbero essere poi riapprovate in quanto c'è stato poco tempo dall'approvazione del PEF da parte del COVAR per valutare e discutere i dati del piano e le conseguenti tariffe in approvazione oggi. Ricorda che il 15 aprile c'è stata sul punto un'assemblea dei Sindaci dei Comuni consorziati, non però con funzione deliberativa ma solo di discussione. Rileva ancora come le tariffe in approvazione siano propedeutiche alla bollettazione, ma gli acconti in pagamento nel 2024 saranno calcolati ancora sul piano finanziario 2023. Al riguardo espone come i dati di conguaglio 2023 hanno fatto rilevare una leggera diminuzione della tariffe rispetto all'anno precedente, del 2,4% circa, per cui le tariffe in bollettazione quest'anno seguiranno tali importi. Per quanto riguarda il conguaglio che verrà bollettato nel 2025 si terrà conto dei chiarimenti nel frattempo richiesti al COVAR, anche in merito ai criteri di riparto dei costi tra i vari Comuni. In ogni caso con la deliberazione di oggi non si approva il PEF e non si approvano ancora variazioni di bilancio, in attesa dei chiarimenti così richiesti al COVAR;

Udito l'intervento del consigliere Rollè, che rileva come le tariffe siano simili a quelle dell'anno scorso ma come la delibera ARERA preveda incrementi tariffari fino al 9,5% circa. Rileva poi come vi siano dubbi sulla reale trasparenza del COVAR sui costi di gestione. Resta il problema dei criteri di riparto dei costi tra i Comuni, la tariffa dovrebbe essere a pareggio con i costi effettivi sostenuti dal Comune;

Udito l'ulteriore intervento del consigliere Lamberto, che rileva come l'atteggiamento del COVAR non sia stato preso positivamente da nessun Comune, e ricorda come i Comuni si siano attivati per confrontarsi con il COVAR e vi siano stati due incontri, uno il 12 aprile, solo tra Candiolo e il Covar, e l'altro il 15 aprile in occasione dell'assemblea già ricordata. In tale occasione è stata messa a verbale una dichiarazione congiunta con i Comuni di Vinovo e Piobesi Torinese per esprimere la posizione degli Enti nei confronti del PEF così approvato. In ogni caso, il Covar ha riferito come in

base al nuovo metodo di ARERA sia stato introdotto un terzo soggetto gestore, cioè la società Teknoservice, che indica i suoi costi di bilancio ai fini dell'inserimento dei costi nel PEF del Consorzio. Il Covar però deve raffrontare i costi così inseriti nel PEF con i costi contrattuali per dare ulteriori elementi ai Comuni in merito ai costi effettivi che questi dovranno sostenere. Inoltre, in base al metodo ARERA è stato inserito il tasso di inflazione basato sul secondo anno precedente a quello di interesse, cioè il 2022, che è stato caratterizzato da un notevole incremento dei prezzi, con conseguente incremento delle tariffe nella misura già ricordata. Mancano però spiegazioni da parte del Covar sui criteri di imputazione dei costi complessivi ai singoli Comuni. Legge a questo punto la dichiarazione resa al Covar con i Comuni di Vinovo e Piobesi Torinese e ricorda che il 22 aprile è giunto dal Covar un prospetto integrativo del PEF con una diversa attribuzione dei costi, che ci si riserva di valutare;

Udito l'intervento del consigliere Pellegrini, che rileva come non ci sia chiarezza con il Covar, tra gli amministratori e verso i cittadini, e come già da tempo abbiano rilevato che le bollette della tassa sui rifiuti sono troppo care;

Udito l'intervento del consigliere Zucca, che chiede se è vero che gli svuotamenti sono passati da dodici a sei all'anno;

Udita la risposta dell'assessore Lamberto, che rileva come il numero degli svuotamenti non sia cambiato, e ricorda che quando è stato approvato il metodo di tariffazione trinomio è stato previsto un numero minimo di svuotamenti che viene comunque addebitato;

Udito il consigliere Silano che chiede, a fronte di tutto ciò, che cosa si porti in approvazione,

Udita la risposta dell'assessore Lamberto, che indica che si approvano le tariffe, le quali prevedono un incremento massimo fino al 9% sulla base delle simulazioni;

Udito l'ulteriore intervento del consigliere Rollè, che segnala di non aver personalmente ricevuto il volantino del COVAR;

Udito l'ulteriore intervento del consigliere Lamberto, che precisa come il numero di svuotamenti minimi corrisponda a un certo quantitativo in litri di rifiuti, cui si sommano gli ulteriori eventuali svuotamenti sino al numero effettivo;

Udito il consigliere Ruggiero che chiede se il sistema così descritto sia sperimentale o a regime;

Udita la risposta dell'assessore Lamberto, che specifica che il sistema è ormai a regime;

Udito l'intervento del consigliere Piazza, che ringrazia per la presa di posizione e auspica che in futuro si riescano ad avere dal Covar più risposte puntuali, rilevando che a volta si ha l'impressione che il Covar si nasconda dietro quanto previsto da ARERA;

Udito ancora l'assessore Lamberto, che auspica anche lei la stessa cosa e ricorda come fino a due o tre anni prima, prima dell'introduzione del nuovo metodo di ARERA, vi fosse maggior comprensibilità dei PEF elaborati dal Covar;

Rilevato che nessun altro chiede di intervenire o di rendere dichiarazioni di voto;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, rilasciato ai sensi dell'art. 52 comma 2 dello Statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Vice Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta e

IL CONSIGLIO COMUNALE

con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 7
VOTI FAVOREVOLI	N. 7
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 5 (Ruggiero, Pellegrini, Zucca, Silano, Fiume)

DELIBERA

A maggioranza di approvare la proposta di deliberazione n. 22 del 11/04/2024 dell'AREA FINANZIARIA, avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PUNTUALE RELATIVE ALL'ANNO 2024, CONSEGUENTI ALL'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025”**.

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 12
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 7
VOTI FAVOREVOLI	N. 7
VOTI CONTRARI	N. 0
ASTENUTI	N. 5 (Ruggiero, Pellegrini, Zucca, Silano, Fiume)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana di Torino

PROPOSTA N. 22

CONSIGLIO COMUNALE

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL' AREA FINANZIARIA

L'ASSESSORE

L'ISTRUTTORE

CANDIOLO, LI 11/04/2024

OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI puntuale relative all'anno 2024, conseguenti all'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario 2022-2025

VISTI:

- L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
- L'articolo 1, comma 653, della L. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede che *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;
- L'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- L'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- L'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- L'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- L'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- L'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- L'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- Il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti con misurazione puntuale – TARIP – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/04/2014, e s.m.i., modificato da ultimo con deliberazione consiliare n. 23 in data odierna, immediatamente esecutiva;
- In particolare, l'art. 4, commi 3 e 4, del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti con misurazione puntuale (TARIP), il quale stabilisce che *"3. La TARIP è composta da una quota fissa e una variabile ed i relativi costi all'atto della determinazione delle tariffe sono ripartiti dal Consiglio Comunale tra utenze domestiche e non domestiche. 4. La ripartizione tra quota fissa e quota variabile deriva direttamente dal calcolo del Piano Economico Finanziario PEF validato dall'Ente Gestore dell'Ambito Territoriale Ottimale, a valere per l'anno di riferimento. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente alla determinazione delle tariffe."*;
- Inoltre, l'articolo 15, commi 2-3, del medesimo Regolamento, in merito alla riscossione del tributo e alle relative scadenze, il quale, predeterminando in via generale le scadenze per il versamento del tributo, prevede che: *"2. Il pagamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in acconto sul 100% dell'importo dell'anno precedente, da versarsi in tre rate di pari ammontare con scadenza al 30 giugno, 15 settembre e 31 ottobre dell'anno di riferimento, o in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Il pagamento del saldo della tariffa dell'anno di riferimento è effettuato in un'unica soluzione"*

entro il 30 aprile dell'anno successivo. Eventuali versamenti indebiti sono conteggiati nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo come descritto nel successivo art. 23 del presente regolamento. 3. In presenza di ragionevole motivo, la Giunta comunale ha facoltà di rimodulare le percentuali di versamento del tributo in acconto, e di anticipare o posticipare le date di scadenza dei versamenti, fermo restando il divieto di richiedere il pagamento del saldo prima del 2 dicembre dell'anno di riferimento.";

CONSIDERATO che:

- A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) in base all'art. 1, comma 738, della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019;
- Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con le eccezioni previste dalla legge;
- La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- Il Comune, nella commisurazione della tariffa, a oggi tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, per la parte variabile, in parte secondo il metodo normalizzato e per una quota in modo puntuale;
- Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, il Comune può infatti commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- In ogni caso, l'art. 1, comma 654 della citata L. n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*
- La competenza per l'adozione di tutte le deliberazioni in materia di regolamento, aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TARI è attribuita al Consiglio Comunale dall'art. 1, commi 659, 660, 682, 683 e 700 della citata L. n. 147 del 27 dicembre 2013;
- I servizi operativi attinenti alla funzione di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sono svolti dal Co.Va.R. 14, consorzio obbligatorio di bacino;
- L'articolo 1, comma 527, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – così ridenominata ai sensi del successivo comma 528 della stessa legge – funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;*
- La predetta disposizione espressamente attribuisce all'Autorità sopra menzionata, tra le altre, le funzioni di:

1. *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 2. *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 3. *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);
- Con deliberazione 31 Ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF, l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
 - Con la stessa deliberazione l’Autorità ha ritenuto opportuno confermare la procedura di approvazione del piano economico finanziario e della TARI, richiedendo, altresì:
 1. che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 1. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;
 4. l’introduzione di meccanismi di garanzia da applicare nei casi di inerzia dei soggetti competenti;
 - Con successiva deliberazione 3 Agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, 2022-2025 (MTR-2);
 - Con tale atto sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato, nonché i criteri di trattenuta nella gestione dei rifiuti urbani;
 - Con determinazione n. 2 del 4 novembre 2021 il direttore della direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell’Autorità medesima ha quindi approvato gli schemi tipo per la redazione della proposta tariffaria e fornito alcuni chiarimenti operativi sull’applicazione del nuovo metodo tariffario riferito al periodo 2022-2025;
 - Con deliberazione 3 Agosto 2023, n. 389/2023/R/RIF, l’Autorità ha poi approvato l’aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
 - Infine, con la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, e forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

DATO ATTO che:

- La succitata deliberazione ARERA n. 363/2021, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede all’art. 7 che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente, e che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- Lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle

informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

1. sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
2. l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;
3. fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che:

- L'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

DATO ATTO che:

- Nel caso del Comune di Candiolo, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), il soggetto competente al consolidamento dei dati trasmessi dai Gestori e alla loro validazione è il Comune stesso, anche nella forma consortile qualora prevista, che assume pertanto anche il ruolo di Ente Territorialmente Competente, oltre che di Gestore per le attività svolte in autonomia ovvero affidate a meri prestatori d'opera;
- Alla luce della vigente legislazione della Regione Piemonte, nello specifico ai sensi di quanto previsto e disposto con Legge Regionale n. 4/2021 e s.m.i., l'Ente Territorialmente Competente che assume il profilo di terzietà è stato individuato nella costituenda Conferenza d'Ambito Regionale, in via di strutturazione a seguito della liquidazione degli attuali Ambiti Territoriali ottimali per la Gestione dei Rifiuti (ATO-R) finora attivi in ogni ambito provinciale;
- La Conferenza d'Ambito Regionale non può ancora considerarsi operativa, almeno per l'anno 2024, l'Ente Territorialmente Competente continuerà ad essere il Comune, che ai sensi della citata legislazione regionale assume la veste associativa di Consorzio di Area Vasta;
- Con deliberazione approvata dall'Assemblea dei Sindaci del 30 marzo 2022 n. 5, e s.m.i., sono stati approvati gli Schemi di regolazione per la qualità del servizio ai sensi della deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF;

CONSIDERATO altresì che:

- Il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021 dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, a suo tempo già approvato dal competente Ente di governo dell'Ambito, è stato ora aggiornato per il biennio 2024-2025 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Area Vasta

Covar 14 n. 14 del 4 aprile 2024, e che da tale piano risulta un costo complessivo di € 1.038.964,00;

PRESO ATTO che:

- Il piano finanziario così aggiornato è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif;

RITENUTO che:

- Sia necessario provvedere alla formale presa d'atto del suddetto Piano come aggiornato per il biennio 2024-2025, che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
- Si debba demandare al Consorzio di Area Vasta Covar 14, in qualità di Ente territorialmente competente, la trasmissione del Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

ATTESO pertanto che:

- Sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 è pari ad € 1.038.964,00 al netto del contributo CONAI e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 329.695,00 di cui il 69 % riferibili alle utenze domestiche ed il 31 % riferibili alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 709.269,00 di cui il 69 % riferibili alle utenze domestiche ed il 31 % riferibili alle utenze non domestiche;

PROPONE

Di prendere atto dell'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) relativo al periodo regolatorio 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), approvato con deliberazione dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Area Vasta Covar 14 n. 14 del 4 aprile 2023.

Di demandare al Consorzio di Area Vasta Covar 14 in qualità di Ente territorialmente competente la trasmissione del Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione.

Di prendere atto che, dalle risultanze del Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) l'ammontare dei costi fissi dei servizi di igiene urbana corrisponde al 29,90 % del totale dei costi, e quello dei costi variabili al restante 71,10 %.

Di dare atto che i costi di cui al punto precedente sono da attribuire per il 69% alle utenze domestiche e per il 31 % alle utenze non domestiche.

Di approvare i coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999 nella misura indicata nelle allegate tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 1), facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di approvare la TARI per l'anno 2024 come rappresentata dal prospetto "simulazioni" (Allegato 2) formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dare atto che il relativo gettito, unitamente al contributo Conai riversato dal Covar 14, non assicura la copertura integrale dei costi evidenziati dal Piano Economico Finanziario di cui al precedente punto 1, in quanto la tariffa massima applicabile sulla base dei coefficienti stabiliti da ARERA è pari a € 1.038.964,00.

Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2022 dalla Città Metropolitana di Torino.

Di dare atto, inoltre, che dal 1 dicembre 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

Di provvedere altresì ad effettuare tutti gli adempimenti di trasparenza relativi al piano economico-finanziario e delle tariffe della tari previste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilite dal D.Lgs 33/2013, alla luce della determinazione ANAC n. 719/2021.

Di provvedere ad inviare, entro il termine del 14 ottobre, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
CANARECCI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. CATTI Giulio

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge

Candiolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE